

SETTORE

DICHIARAZIONI

**LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL  
MOD. REDDITI 2021 PF - FASCICOLI 2 E 3**

RIFERIMENTI

- Provvedimento Agenzia Entrate 29.1.2021
- Istruzioni mod. REDDITI 2021 PF

IN SINTESI

*Dopo aver illustrato le novità del Fascicolo 1 si conclude la panoramica delle principali novità del mod. REDDITI 2021 PF con l'analisi dei Fascicoli 2 e 3 nei quali, in particolare, si evidenzia:*

- l'introduzione di nuovi campi / codici per l'esposizione dei contributi / indennità / crediti d'imposta riconosciuti a seguito dell'emergenza COVID-19 nonché per evidenziare gli importi dei versamenti che hanno usufruito di una delle sospensioni previste dai vari Provvedimenti emanati a seguito della stessa;
- l'aggiornamento dei campi riservati alle perdite d'impresa al fine di recepire la nuova percentuale (60%) di possibile "utilizzo";
- l'istituzione di uno specifico codice da utilizzare per gestire la sospensione degli ammortamenti (non imputazione a Conto economico e deduzione ai fini reddituali).

SERVIZI COLLEGATI

settimanala **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Dopo aver esposto le novità del Fascicolo 1 del mod. REDDITI 2021 PF (Informativa SEAC [17.3.2021, n. 86](#)), con la presente si illustrano le principali novità dei Fascicoli 2 e 3.

### QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE

Nel quadro RH la novità principale riguarda il **trattamento delle perdite pregresse** da parte dei **soggetti in contabilità semplificata**.

In particolare a **rigo RH12** *“Perdite d’impresa di esercizi precedenti”* la **col. 1** è riservata alle perdite maturate nel 2017 / 2018 / 2019 che possono essere **computate in diminuzione nel limite del 60% dei redditi d’impresa del 2020**.

RH12 Perdite d’impresa di esercizi precedenti	Perdite in misura limitata 60%	Perdite in misura limitata 80%	Perdite in misura piena
	1 <input type="text" value="00"/>	2 <input type="text" value="00"/>	3 <input type="text" value="00"/>

### QUADRO RM - RIVALUTAZIONE TERRENI

Nel quadro RM si segnala l’**aggiornamento della Sezione X “Rivalutazione del valore dei terreni ...”** a seguito dell’ennesima riproposizione della possibilità di rivalutare i terreni (sia edificabili che a destinazione agricola) **posseduti all’1.1.2020** per i quali l’imposta sostitutiva (11%) è stata **versata entro il 30.6.2020** prevista dall’art. 1, comma 693, Finanziaria 2020 (Informativa SEAC [20.1.2020, n. 17](#)).

In aggiunta a tale rivalutazione, nei **rigli da RM20 a RM22** in esame vanno esposti anche i dati relativi alla **rideterminazione del valore dei terreni posseduti all’1.7.2020** per i quali l’imposta sostitutiva (11%) è stata **versata entro il 15.11.2020**, come previsto dall’art. 137, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.

### QUADRO RT - RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

Nel quadro RT si segnala l’**aggiornamento della Sezione VII “Partecipazioni rivalutate”** a seguito dell’ennesima riproposizione della possibilità di rivalutare le partecipazioni (sia qualificate che non qualificate) **possedute all’1.1.2020** per le quali l’imposta sostitutiva (11%) è stata **versata entro il 30.6.2020** prevista dall’art. 1, comma 693, Finanziaria 2020 (Informativa SEAC [20.1.2020, n. 17](#)).

In aggiunta a tale rivalutazione, nei **rigli RT105 e RT106** in esame vanno esposti anche i dati relativi alla **rideterminazione del valore delle partecipazioni possedute all’1.7.2020** per le quali l’imposta sostitutiva (11%) è stata **versata entro il 15.11.2020**, come previsto dall’art. 137, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.

Si evidenzia infine che, rispetto al passato, non è più presente la col. *“Aliquota”* in quanto l’imposta sostitutiva è sempre dovuta nella misura dell’11% a prescindere dalla tipologia di partecipazione.

### QUADRO RR - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Nel quadro RR si segnala la modifica, nella **Sezione I**, di **col. 14** ora denominata **“Contributi versati sul minimale”** anziché *“Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione”*.

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE					
Reddito minimale	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	Contributi maternità	Quote associative e oneri accessori	Contributi versati sul minimale	
10 <input type="text" value="00"/>	11 <input type="text" value="00"/>	12 <input type="text" value="00"/>	13 <input type="text" value="00"/>	14 <input type="text" value="00"/>	
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24	Contributo a debito sul reddito minimale	Contributo a credito sul reddito minimale	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione	
15 <input type="text" value="00"/>	16 <input type="text" value="00"/>	17 <input type="text" value="00"/>	18 <input type="text" value="00"/>	19 <input type="text" value="00"/>	
Credito del precedente anno	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Residuo a rimborso o in autoconguaglio			
20 <input type="text" value="00"/>	21 <input type="text" value="00"/>	22 <input type="text" value="00"/>			

In tale colonna, pertanto, **vanno indicati soltanto i contributi sul minimale versati entro**

la **presentazione della dichiarazione** e non più anche i contributi sul minimale con scadenza successiva. Dovrà essere chiarito dall'INPS, se devono o meno essere indicati i contributi il cui versamento è stato sospeso dai Provvedimenti emanati a seguito dell'emergenza COVID-19.

### FASCICOLO 3

Le novità normative di seguito riportate hanno comportato la modifica / aggiornamento dei diversi quadri del Fascicolo 3, a seconda del soggetto interessato.

#### CONTRIBUTI / INDENNITÀ / CREDITI D'IMPOSTA EMERGENZA COVID-19

In merito ai contributi e alle indennità riconosciuti / ricevuti a seguito dell'emergenza COVID-19 si rammenta che l'art. 10-bis, DL n. 137/2020 ha disposto che **tutti i contributi e le indennità** di qualsiasi natura **erogate a seguito dell'emergenza COVID-19**:

- **non concorrono** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- **non rilevano** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Nei **quadri RE, RF, RG e LM** è comunque richiesta l'**indicazione** dei contributi a fondo perduto ancorché non concorrano alla formazione del reddito.

#### Quadro RE

Nella **nuova col. 1 di rigo RE3** va indicato l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo (**da non ricomprendere a col. 2**), previsti dalle seguenti disposizioni:

- art. 25, DL n. 34/2020 (contributo a fondo perduto soggetti con partita IVA);
- art. 1, DL n. 137/2020 (contributo a fondo perduto operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive);
- art. 2, DL n. 149/2020, successivamente "trasfuso" nell'art. 1-bis, DL n. 137/2020 (contributo a fondo perduto attività rientranti in specifici settori economici con domicilio / sede operative in zona rossa / arancione);
- art. 2, DL n. 172/2020 (contributo a fondo perduto per attività dei servizi di ristorazione).

RE3 Altri proventi lordi

1 .00 2 .00

#### Quadro RF

A rigo RF55 "**Altre variazioni in diminuzione**" sono stati previsti i seguenti nuovi codici.

Codice	Descrizione
83	Ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a Conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dall'art. 25, DL n. 34/2020, dall'art. 59, DL n. 104/2020, dall'art. 1, DL n. 137/2020, dall'art. 2, DL n. 149/2020 e dall'art. 2, DL n. 172/2020.
84	Ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima di tale emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

#### Quadro RG

Nel quadro RG per esporre i contributi / indennità collegati con l'emergenza COVID-19, che come sopra evidenziato non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, **è richiesta la "doppia" esposizione degli stessi quali componenti positivi e componenti negativi**.

In particolare, per la compilazione di rigo RG10 "**Altri componenti positivi**" e di rigo RG22 "**Altri componenti negativi**", per i contributi / indennità in esame sono stati istituiti i seguenti nuovi codici.

RIPRODUZIONE VIETATA

Rigo RG10 "Altri componenti positivi"	
Codice	Descrizione
27	Ammontare per i contributi a fondo perduto, che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dall'art. 25, DL n. 34/2020, dall'art. 59, DL n. 104/2020, dall'art. 1, DL n. 137/2020, dall'art. 2, DL n. 149/2020 e dall'art. 2, DL n. 172/2020.
28	Ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima di tale emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Rigo RG22 "Altri componenti negativi"	
Codice	Descrizione
47	Ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito indicati a RG10, con <b>codice 27</b> .
48	Ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, che non concorrono alla formazione del reddito e già indicati a RG10, con <b>codice 28</b> .

### Quadro LM

Per la gestione dei contributi in esame a favore dei **contribuenti minimi** che compilano la Sezione I del quadro LM, a **rigo LM2** sono state introdotte **2 nuove colonne**, il cui ammontare **non va ricompreso a col. 3**.

LM1	Codice attività				
LM2	Totale componenti positivi	1	,00	2	,00

Rigo LM2 "Totale componenti positivi"	
Col.	Descrizione
1	Ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (diversi da quelli indicati a col. 2), di cui all'art. 25, DL n. 34/2020, art. 1, DL n. 137/2020, art. 2, DL n. 149/2020 e art. 2, DL n. 172/2020.
2	Ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Per la gestione dei contributi / indennità in esame a favore dei **contribuenti forfetari** che compilano la Sezione II del quadro LM, è introdotto il **nuovo rigo LM33**, che **non incide** sulla determinazione forfetaria del reddito.

LM33	Contributi a fondo perduto	1	,00	Contributi e indennità art. 10-bis DL 137/2020	2	,00
------	----------------------------	---	-----	--	---	-----

Rigo LM33	
Col.	Descrizione
1	Ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (diversi da quelli indicati a col. 2), di cui all'art. 25, DL n. 34/2020, art. 1, DL n. 137/2020, art. 2, DL n. 149/2020 e art. 2, DL n. 172/2020.
2	Ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati, e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

**Quadro RS “Aiuti di Stato”**

I predetti contributi / indennità sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final e pertanto è **necessario compilare anche il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.**

**Per ciascun aiuto** va compilato **un distinto rigo** (RS401) con il codice identificativo dell'aiuto rilevabile dalla tabella “Codici aiuti di Stato” ed utilizzando un modulo per ogni rigo compilato.

**Crediti d'imposta riconosciuti a seguito dell'emergenza COVID-19**

Nel quadro RU devono essere indicati anche i crediti d'imposta introdotti nel 2020 a fronte dell'emergenza COVID-19 di seguito elencati.

Rigo RU1	
Codice	Descrizione
I1	Credito d'imposta botteghe e negozi di cui all'art. 65, DL n. 18/2020 (codice tributo “6914”)
H8	Credito d'imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28, DL n. 34/2020 (codice tributo “6920”)
I6	Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro di cui all'art. 120, DL n. 34/2020 e art. 1, commi 1098 e 1099, Legge n. 178/2020 (codice tributo “6918”)
I7	Recupero buoni vacanza di cui all'art. 176, DL n. 34/2020 e art. 5, commi 6 e 7, DL n. 137/2020 (codice tributo “6915”)
H9	Credito d'imposta sanificazione ambienti e acquisto dispositivi di protezione di cui all'art. 125, DL n. 34/2020 e art. 31, comma 4-ter, DL n. 104/2020 (codice tributo “6917”)

**Versamenti sospesi per COVID-19**

I soggetti che nel corso del 2020 **non hanno effettuato i versamenti alle scadenze** previste, in **applicazione delle specifiche disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza COVID-19** sono tenuti a compilare il **nuovo rigo RS480**.

Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19	RS480	Codice		Importo	
		1		2	,00

In particolare a col. 1 va indicato uno dei seguenti codici ed a col. 2 l'importo “sospeso”.

Codice	Descrizione
2	Residenti / con sede legale - operativa nei Comuni di cui al DPCM 23.2.2020 (zona rossa di prima istituzione).
3	Soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 400.000 di cui al DL n. 23/2020.
10	Proroga al 10.12.2020 degli acconti sui redditi di cui all'art. 13-quinquies, DL n. 137/2020.
11	Proroga al 30.4.2021 degli acconti per soggetti ISA di cui al DL n. 104/2020 e DL n. 137/2020.

In caso di sospensione dei **versamenti in base a diverse disposizioni** è necessario **compilare più righe** per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione.

**PERDITE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA**

Con riferimento alle **perdite realizzate nel 2017 / 2018 e 2019** dalle imprese in **contabilità semplificata**, nei diversi quadri del modello è stata **aggiornata la colonna** riservata all'indicazione delle **perdite** che possono essere **compute in diminuzione nel limite del 60%** dei redditi d'impresa conseguiti nel 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 25 e 26, Legge n. 145/2018.

Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito RF100	(di cui degli anni precedenti)	Misura limitata 60%	Misura limitata 80%	Misura Piena	4
		1	2	3	
		,00	,00	,00	,00

RIPRODUZIONE VIETATA



RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti)	Misura limitata 60%	Misura limitata 80%	Misura Piena	4
		1	2	3	
		,00	,00	,00	,00

  

LM37	Perdite pregresse (di cui)	Artigiani e commercianti	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)	6
		1	2	
		,00	,00	
		Misura limitata 60%	Misura limitata 80%	Misura Piena
		3	4	5
		,00	,00	,00

### Perdite d'impresa non compensate

Il rigo RS12 "Perdite utilizzabili in misura limitata" della Sezione "Perdite d'impresa non compensate" è ora composto dalle seguenti 2 colonne.

Perdite d'impresa non compensate	RS12	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA LIMITATA	(di cui relative al presente periodo)	1	2
				,00	,00

In particolare:

- a col. 1 vanno indicate le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, **maturate nel 2020, utilizzabili in misura limitata** ai sensi dell'art. 8, comma 3, primo periodo, TUIR;
- a col. 2 vanno indicate le perdite **utilizzabili in misura limitata** derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, **sia dei periodi d'imposta precedenti** (ex art. 8, comma 3, primo periodo) **sia del 2020** (già esposte a col. 1 che infatti rappresenta un "di cui" di col. 2).

### SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Le imprese in contabilità ordinaria che nel 2020 (esercizio in corso al 15.8.2020) **non hanno effettuato l'ammortamento (in tutto / in parte) delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, fruendo della possibilità prevista dall'art. 60, comma 7-bis, DL n. 104/2020, in base al quale la quota di ammortamento non imputata a Conto economico può essere **dedotta ai fini delle imposte dirette e IRAP** (Informativa SEAC [15.10.2020, n. 298](#)), devono indicare la **quota di ammortamento fiscalmente deducibile a rigo RF55 "Altre variazioni in diminuzione"** con il codice "81".

### QUADRO RQ - IMPOSTE SOSTITUTIVE

Nel quadro RQ si evidenzia l'introduzione delle seguenti **2 nuove Sezioni**:

- la **Sezione XXIV** riservata ai soggetti che intendono avvalersi della **"Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni"** di cui all'art. 110, DL n. 104/2020.

SEZIONE XXIV Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020	RQ100	Maggiori valori dei beni ammortizzabili e delle partecipazioni	Importo	Aliquota	Imposta	
			1	3%	2	
			,00		,00	
	RQ101	Maggiori valori dei beni ammortizzabili e delle partecipazioni		3%		
			,00		,00	
	RQ102		Totale imposte		Prima rata	
			1		2	
			,00		,00	
	RQ103	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
			1	10%	2	3
			,00		,00	,00

In merito si rammenta che:

- la rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni d'impresa (esclusi gli immobili alla cui produzione / scambio è diretta l'attività) risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019;
- la Sezione in esame va compilata dai soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali;
- la **Sezione XXV**, riservata all'esposizione della **"Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale"** di cui all'art. 6-bis, DL n. 23/2020.

SEZIONE XXV					
Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - settori alberghiero e termale					
		Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
RQ110	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1	10%	2	3
		.00		.00	.00

In merito si rammenta che tale rivalutazione:

- va effettuata nel bilancio 2020 e/o 2021 e riguarda tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019;
- è riservata ai soggetti dei predetti settori che non adottano i Principi contabili internazionali.

## NUOVI CREDITI D'IMPOSTA DA INDICARE NEL QUADRO RU

Oltre alle nuove fattispecie sopra evidenziate e connesse con l'emergenza COVID-19, si evidenzia l'introduzione nel quadro RU dei seguenti nuovi crediti d'imposta con i relativi codici.

Quadro RU - Sezione I	
Codice	Descrizione
<b>L1</b>	Credito d'imposta <b>investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative</b> di cui all'art. 1, commi da 198 a 206, Legge n. 160/2019 e art. 1, commi 185, 186 e 1064, lett. a), Legge n. 178/2020
<b>F7</b>	Credito d'imposta <b>formazione 4.0</b> (codice tributo "6897").
Credito d'imposta <b>acquisto beni strumentali nuovi</b> destinati a strutture produttive ubicate in Italia di cui all'art. 1, commi da 185 a 196, Legge n. 160/2019. Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo utilizzando il corrispondente codice come di seguito elencato.	
<b>H4</b>	Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 188, Legge n. 160/2019, ossia beni diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (codice tributo "6932")
<b>2H</b>	Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019, ossia beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (codice tributo "6933")
<b>3H</b>	Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 190, Legge n. 160/2019, ossia beni di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (codice tributo "6934")
Credito d'imposta <b>investimenti in beni strumentali nuovi</b> previsto dalla Finanziaria 2021. Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo utilizzando il corrispondente codice come di seguito elencato.	
<b>L3</b>	Per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all'art. 1, comma 1054, Legge n. 178/2020, ossia beni diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (codice tributo "6935")
<b>2L</b>	Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 1056, Legge n. 178/2020, ossia beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (codice tributo "6936")
<b>3L</b>	Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020, ossia beni di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (codice tributo "6937")
<b>H1</b>	Monitoraggio degli immobili di cui all'art. 1, comma 118, Legge n. 160/2019 (*)
<b>H2</b>	Partecipazione di PMI a fiere internazionali di cui all'art. 49, DL n. 34/2019; art. 1, comma 300, Legge n. 160/2019; art. 12-bis, DL n. 23/2020 e art. 46-bis, DL n. 34/2020 (*)
<b>H3</b>	Commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili (codice tributo "6916")
<b>H5</b>	Investimenti nelle zone logistiche semplificate di cui all'art. 1, comma 313, Legge n. 160/2019 (*)

RIPRODUZIONE VIETATA

(\*) Compilazione subordinata all'effettiva attuazione dell'agevolazione

Nel quadro RD si evidenzia l'aggiornamento della **Sezione III “Attività agricole connesse”** al fine di recepire l'**inclusione** nelle stesse:

- 

**RIPRODUZIONE VIETATA**

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: <http://www.seac.it> - E-mail: [info@seac.it](mailto:info@seac.it)